

## Direzione

**Gianvito Giannelli, Ugo Patroni Griffi, Antonio Felice Uricchio, Andrea Patroni Griffi**

### **Comitato scientifico**

Sabino Fortunato (**coordinatore**) - Lorenzo De Angelis - Pietro Masi - Cinzia Motti - Antonio Nuzzo - Luigi Filippo Paolucci - Salvatore Patti - Michele Sandulli - Gustavo Visentini

### **Redazione di Bari**

Emma Sabatelli, Giuseppina Pellegrino, Eustachio Cardinale, Francesco Belviso, Rosella Calderazzi, Barbara Francone, Anna De Simone, Valentino Lenoci, Enrico Scoditti, Emma Chicco, Claudio D'Alonzo, Giuditta Lagonigro, Manuela Magistro, Francesco Salerno, Concetta Simone

### **Redazione di Foggia**

Michele Bertani, Andrea Tucci, Giuseppe Di Sabato, Corrado Aquilino, Pierluigi Pellegrino, Grazia Pennella, Annalisa Postiglione, Annamaria Dentamaro, Attilio Altieri, Giulia Lasalvia

### **Redazione di Lecce**

Maria Cecilia Cardarelli, Alessandro Silvestrini, Giuseppe Positano, Andrea Sticchi Damiani

### **Redazione di Napoli**

Andrea Patroni Griffi, Alfonso M. Cecere, Nicola De Luca, Carlo Iannello, Sergio Marotta, Francesco Sbordone, Pasquale Serrao d'Aquino

### **Redazione di Roma**

Giustino Enzo Di Cecco, Paolo Valensise, Vincenzo Vitalone, Valeria Panzironi, Ermanno La Marca, Valentina Depau, Davide De Filippis

### **Redazione di Taranto**

Daniela Caterino, Giuseppe Labanca, Cira Grippa, Gabriele Dell'Atti, Giuseppe Sanseverino, Pietro Genoviva, Francesco Sporta Caputi, Barbara Mele

Direzione

Piazza Luigi di Savoia n. 41/a  
70100 – BARI - (Italy)  
tel. (+39) 080 5246122 • fax (+39) 080 5247329  
direzione.ibattellidelreno@uniba.it

Coordinatore della pubblicazione on-line: Giuseppe Sanseverino  
Redazione: presso il Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo:  
Società, Ambiente, Culture - Sezione di Economia -  
Via Lago Maggiore angolo Via Ancona  
74121 - TARANTO - (Italy)  
tel (+39) 099 7720616 • fax (+39) 099 7723011  
redazione.ibattellidelreno@uniba.it  
giuseppe.sanseverino@uniba.it

ISSN 2282-2461 I Battelli del Reno [on line]

I Battelli del Reno, rivista on line di diritto ed economia dell'impresa, è registrata presso il Tribunale di Bari (decreto n. 16/2012)

La rivista è licenziata con Creative Commons Attribuzione – Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia (CC BY-NC-ND 3.0 IT)

## MILENA FAGGIANO\*

## LO “STRANO CASO” DELLA SAS UNIPERSONALE A RESPONSABILITÀ LIMITATA: PRIME

## RIFLESSIONI

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Il dibattito dottrinale pre-riforma – 3. Evoluzione del pensiero giurisprudenziale sulla partecipazione delle società di capitali in società di persone. – 4. Le novità introdotte dalla legge di riforma del diritto societario – 5. (Segue) Brevi cenni circa i limiti previsti dall’art. 2361, secondo comma, del codice civile: La delibera assembleare e la nota integrativa. – 6. Orientamenti dottrinali post-riforma sull’ammissibilità della fattispecie persona giuridica amministratrice di società. – 7. Dalla partecipazione di società di capitali in società di persone all’individuazione di un nuovo «modello di organizzazione dell’attività d’impresa»?

**1. Premessa.** La trattazione del tema della partecipazione di società di capitali in società di persone, potrebbe, in un contesto storico come quello attuale, caratterizzato dal vivace dibattito dottrinale sviluppatosi su temi quali la sostenibilità e l’innovazione tecnologica nel diritto dell’impresa, apparire distonico e, per certi versi, anche superato. A maggior ragione, e soprattutto, a seguito dell’introduzione, ad opera del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, del secondo comma dell’art. 2361 del c.c.<sup>1</sup> e dell’art 111 duodecies delle disp. att. c.c.<sup>2</sup> che, segnatamente, hanno legittimato la partecipazione di ogni tipo di società di capitali in ogni tipo di società di persone.

---

\* Dottoranda di ricerca in «Law & Sustainability» Università del Salento.

<sup>1</sup> Il secondo comma dell’art 2361 c.c. prevede, espressamente, la possibilità che una società di capitali possa assumere «partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime».

<sup>2</sup> La norma stabilisce che «Qualora tutti i loro soci illimitatamente responsabili, di cui all’art. 2361, comma secondo, del codice, siano società per azioni o società a responsabilità limitata, le società in nome collettivo o in accomandita semplice devono redigere il bilancio secondo le norme previste per le società per azioni; esse devono inoltre redigere e pubblicare il bilancio consolidato come disciplinato dall’art. 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, ed in presenza dei presupposti ivi previsti».

A ben guardare, però, l'argomento risulta essere, ancora oggi, tutt'altro che privo di attualità e induce a delle riflessioni circa gli effetti che l'applicazione delle suddette disposizioni, in combinato disposto con alcune norme del codice civile che disciplinano i singoli tipi sociali - il riferimento è all'art 2462, secondo comma, del c.c. e all'art. 2325, secondo comma, del c. c. che legittimano, rispettivamente, la costituzione della S.p.a. Unipersonale e della S.r.l Unipersonale -, potrebbero produrre nell'ordinamento. Tanto che, a ragionare per assurdo - ma mica tanto-, in assenza di limiti alla partecipazione di società di capitali in società di persone, ci si potrebbe spingere fino al punto di legittimare, sulla scorta di quanto già avvenuto nell'ordinamento giuridico tedesco<sup>3</sup>, la costituzione di un «mostro giuridico» quale la «Società in accomandita semplice (o per azioni) unipersonale a responsabilità limitata».

Com'è intuibile, la suddetta ipotesi potrebbe assumere notevole rilevanza in sede di liquidazione giudiziale della società, allorquando si dovesse ricorrere, nella prassi, alla costituzione di una società in accomandita semplice, con unico socio accomandatario una srl unipersonale, costituita - quest'ultima - dall'unico socio accomandante.

**2. Il dibattito dottrinale pre-riforma.** La questione della legittimità della partecipazione di una società di capitali in una società di persone, stante anche il silenzio del legislatore al riguardo, è stata, per decenni, al centro di un fervido dibattito tra dottrina<sup>4</sup> e giurisprudenza, tant'è che un eminente studioso si è espresso, sull'argomento, in termini di vera e propria «incomunicabilità»<sup>5</sup> tra i due mondi.

Il dibattito, che vede il suo culmine nella pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 5636, del 17 ottobre 1988 - che disponendo circa l'inammissibilità della partecipazione ha, di fatto, sancito la frattura tra i due mondi - non sembra essersi

---

<sup>3</sup> La "Einpersonen" GmbH & Co: la fattispecie si realizza laddove vi è una società in accomandita semplice partecipata interamente da un'unica persona fisica che riveste, cioè, allo stesso tempo il ruolo di unico socio accomandante e di unico socio della società a responsabilità limitata (GmbH), che riveste la qualifica di socia accomandataria.

<sup>4</sup> Cfr. COLOMBO, *La partecipazione di società di capitali a società di persone*, in *Riv. Soc.*, 1998, 1513; DI SABATO, *Manuale delle società*, Utet, Torino, quinta ed. 1996, 61; GRAZIANI, *Diritto delle Società*, Morano, Napoli, 1962; CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale, vol.2*, Utet, Torino, quarta ed. 2000, 65; FORTUNATO, *Partecipazione di società di persone ad altra società di persone e nomina dell'amministratore*, in *Riv. Notar.*, 1990, I, 77 ss.

<sup>5</sup> COLOMBO, *La partecipazione di società di capitali a società di persone*, in *Riv. Soc.*, 1998, 1513.

del tutto sopito neppure a seguito dell'intervento dirimente (almeno nelle intenzioni) del legislatore<sup>6</sup>, ad opera del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n.6, che ne legittima la partecipazione.

Va detto che sul tema neanche tra gli studiosi si registrava un orientamento univoco. La dottrina si divideva difatti tra quanti ritenevano che la partecipazione, in mancanza di un'apposita previsione normativa che la legittimasse, non fosse consentita dall'ordinamento, e coloro che, specularmente, individuavano proprio nel silenzio del legislatore la ratio della sua ammissibilità. Gli argomenti addotti dagli autori che hanno affrontato il tema, concludendo per l'inammissibilità, si riconducono schematicamente: alla responsabilità illimitata del socio di società di persone; all'intuitus personae e all'inapplicabilità di alcune norme specificamente dettate per le società di persone alle società di capitali<sup>7</sup>.

Cesare Vivante<sup>8</sup>, nel lontano 1893, è stato il primo studioso a interrogarsi sul tema. Egli si espresse in termini negativi sull'ammissibilità della partecipazione delle società di capitali nelle società di persone, argomentando sulla base «(dell)'alterazione del regime di responsabilità a danno dei creditori sociali»<sup>9</sup> che la partecipazione dell'anonima<sup>10</sup> alla società di persone avrebbe comportato. Questa tesi che, sia pur con qualche sfumatura, fu fatta propria anche da altri autori<sup>11</sup>, venne, però, disconosciuta dallo stesso autore nei suoi scritti successivi.<sup>12</sup>

Ad analoghe conclusioni giunse, qualche anno dopo, altra parte della dottrina<sup>13</sup> sulla base del presupposto che il cd. intuitus personae non è un elemento eventuale del contratto di società di persone ma, al contrario, è proprio l'elemento caratterizzante il

---

<sup>6</sup> Secondo alcuni, l'intento sotteso all'introduzione del secondo comma dell'art. 2361 c.c., è da ricercarsi nell'esigenza, avvertita dal legislatore, di adeguare e uniformare il diritto delle società dotando, l'ordinamento italiano, di una modalità organizzativa già consentita alle società dei principali ordinamenti europei. La partecipazione di società di capitali in società di persone, infatti, era già da tempo ammessa in Germania, Spagna, Regno Unito, Austria, Svizzera e Francia.

<sup>7</sup> DAGNINO, *La partecipazione di società di capitali in società di persone*, in *Giur. Comm.*, 2005, 3, II, 278.

<sup>8</sup> VIVANTE, in *Trattato di diritto commerciale, vol.1*, prima ed., 1893, si domanda «se possa concepirsi una società in nome collettivo costituita da due o più società anonime».

<sup>9</sup> FORTUNATO, *Partecipazione di società di persone ad altra società di persone e nomina dell'amministratore*, in *Riv. Notar.*, 1990, I, 78.

<sup>10</sup> Come noto, il termine Anonima è stato sostituito, con la riforma del codice civile italiano del 1942, con la locuzione Società per Azioni.

<sup>11</sup> Cfr. MANARA, *Delle società e delle associazioni commerciali*, 1902; DI SABATO, *Manuale delle Società*, Torino, 1987.

<sup>12</sup> VIVANTE, *Trattato di diritto commerciale, vol.II*, quarta ed., 1911

<sup>13</sup> SRAFFA e BONFANTE, *Società in nome collettivo tra società anonime?* in *Riv. Dir. Comm.*, 1921

tipo. Ragion per cui, sarebbe stato impossibile per le società di capitali, caratterizzate dal *cd. intuitus rei*, parteciparvi.

Non dissimile dalla predetta argomentazione è quella addotta dal Ghidini, sempre a sostegno della tesi negativa. Invero, l'autore ragiona circa l'impossibilità di applicare alcune norme della disciplina delle società di persone alle società di capitali, poiché dettate in considerazione della qualità del socio persona fisica. Le disposizioni oggetto di riflessione dello studioso, erano quelle previste per regolare l'ipotesi di morte del socio, l'incapacità sopravvenuta dello stesso e l'esclusione.

A tali argomenti, la dottrina prevalente, favorevole alla tesi positiva, aveva obiettato come, in primo luogo, fosse sbagliato parlare di «alterazione del regime di responsabilità». In ipotesi di insolvenza o fallimento, infatti, anche la società di capitali, al pari del socio persona fisica, sarebbe stata chiamata a rispondere con tutto il suo patrimonio per le obbligazioni sociali. In effetti, «nelle società di capitali, limitata (al conferimento) è la responsabilità dei loro soci, mentre ovviamente illimitata è la responsabilità della S.p.a. per le proprie obbligazioni»<sup>14</sup>. Pertanto, appare evidente che «il regime di responsabilità non subisce modifiche sconvolgenti a seguito della partecipazione<sup>15</sup>», e chi sostiene il contrario lo fa confondendo i due piani di responsabilità: quello del socio (che risponde delle obbligazioni sociali limitatamente al conferimento effettuato), e quello della società (che risponde delle obbligazioni sociali con tutto il suo patrimonio, quindi illimitatamente).

In secondo luogo, si evidenziava, seguendo gli insegnamenti di Tullio Ascarelli<sup>16</sup>, come, da un lato, l'*intuitus personae* non potesse essere elevato a elemento tipizzante il contratto di società di persone. A tal proposito osservava autorevole dottrina che «quanto almeno ci consta, nessuno s'è curato di verificare, a livello del diritto positivo, se tra i criteri di tipizzazione delle c.d. società di persone (...) emerga un momento di considerazione delle persone dei soci, o sia questo il canone tipologico.»<sup>17</sup> e, dall'altro,

---

<sup>14</sup> COLOMBO, *La partecipazione di società di capitali a società di persone*, in *Riv. Soc.*, 1998, 1517.

<sup>15</sup> FORTUNATO, *Partecipazione di società di persone ad altra società di persone e nomina dell'amministratore*, in *Riv. Notar.*, 1990, I, 81.

<sup>16</sup> ASCARELLI, *Confusione del patrimonio della società e del socio; società con una società anonima, e società anonima simulata*, in *Foro it.*, 1931, I, 927 ss.

<sup>17</sup> SPADA, *La tipicità delle società*, Padova, 1974, 240.

come «anche un ente impersonale quale l'anonima può essere oggetto di intuitus personae».<sup>18</sup>

Da ultimo, quanto all'impossibilità di applicare alcune norme che disciplinano la società di persone e che presuppongono la fisicità del socio, si è osservato come queste non fossero norme essenziali per la sopravvivenza della società stessa, ma regole eventuali, e dunque applicabili solo nell'ipotesi in cui si fosse verificata la fattispecie prevista.

**3. Evoluzione del pensiero giurisprudenziale sulla partecipazione delle società di capitali in società di persone.** L'art. 2361 del c.c., nella versione risalente al 1942, sanciva che: «L'assunzione di partecipazione in altre imprese, anche se prevista genericamente nell'atto costitutivo, non è consentita, se per la misura e per l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo». Le corti, tanto quelle di merito quanto quelle di legittimità, chiamate più volte ad esprimersi su questioni riguardanti la partecipazione di società di capitali in società di persone, hanno interpretato la predetta disposizione nel senso di un diniego assoluto<sup>19</sup> alla partecipazione<sup>20</sup>.

Le ragioni a sostegno di tale scelta interpretativa, non si distinsero certo in originalità, e si limitarono a ricalcare le argomentazioni addotte dalla dottrina circa l'illiceità della partecipazione. Esse, invero, in un primo momento, fecero leva sul carattere personalistico della partecipazione sostenendo, infatti, che «atteggiandosi il cd. intuitus personae quale connotato tipologico delle società di persone, una siffatta

<sup>18</sup> COLOMBO, *La partecipazione di società di capitali a società di persone*, in *Riv. Soc.*, 1998, 1515.

<sup>19</sup> La sentenza della Corte d'Appello di Torino, emessa in data 9 febbraio 1934, costituisce l'unica eccezione del panorama giurisprudenziale dell'epoca. Nel caso di specie, la corte ritiene, seppur implicitamente, lecita la partecipazione. Condicio sine qua non per l'ammissibilità della partecipazione è che il rappresentante della società Anonima agisca nella società di persone, esercitando il proprio mandato come socio persona fisica.

<sup>20</sup> Invero, questo atteggiamento di chiusura alla partecipazione di società di capitali in società di persone lo si riscontra, in giurisprudenza, a partire dagli anni trenta del secolo scorso. Prima di allora, infatti, diverse sono le pronunce favorevoli alla suddetta partecipazione. Si vedano: Cass. Torino, 20 luglio 1906; Corte d'Appello di Venezia, 25 luglio 1911; Tribunale di Guerra, 25 giugno 1916; Tribunale di Napoli, 24 febbraio 1928; Corte d'Appello di Milano, 11 luglio 1929; Cass. 18 giugno 1955; Trib. Milano 31 gennaio 1969.

configurazione soggettiva della compagine sociale sarebbe risultata incompatibile con il sistema<sup>21»22</sup>; successivamente, all'argomento *intuitus personae*, aggiunsero quello riguardante l'inapplicabilità, alle società di capitali, di norme espressamente previste per le società di persone che richiedono, per la loro applicazione, la qualità di «persona fisica» del socio.

E' nel 1988 che le sezioni unite della Corte di cassazione, con decisione n. 5636 del 17 ottobre, compiono una vera e propria «rivoluzione copernicana» sul tema in questione<sup>23</sup>.

La suprema Corte, infatti, pur continuando a statuire circa l'invalidità della partecipazione di una società per azioni in una accomandita semplice (nel caso di specie, la società per azioni avrebbe dovuto rivestire il ruolo di socio accomandante), riconosce come infondati alcuni degli argomenti tradizionalmente adottati contro la partecipazione, e pone alla base della propria decisione un ragionamento logico-giuridico del tutto nuovo, dal quale si evince il radicale cambiamento di prospettiva operato: il sistema da preservare e tutelare, non è più quello delle società di persone (società partecipata) ma, al contrario, proprio quello delle società di capitali (società partecipante).

Secondo il giudice di legittimità, infatti, la partecipazione sarebbe contraria a quelle norme<sup>24</sup>, connotate dal carattere dell'imperatività, che a) disciplinano il potere di gestione degli amministratori di società di capitali e che b) dettano prescrizioni specifiche circa la redazione e la pubblicazione dei bilanci.

---

<sup>21</sup> GARCEA, *E' inammissibile la partecipazione di una società di capitali ad una società di persone: l'ultimo respiro del veto della Cassazione?*, in *Banca Borsa e Titoli di credito*, 2006, 31.

<sup>22</sup> Cass., 20 marzo 1930, in *Foro it.*, 1930, I, 562; Cass., 27 aprile 1936, in *Foro it.*, 1936, 992; App. Milano, 28 febbraio 1933, in *Riv. Dir. Comm.*, 1934, 297.

<sup>23</sup> La suddetta decisione è stata criticata da diversi autori: BORGIOLO, *Partecipazione di società di capitali in società di persone*, in *Riv. dir. Comm.*, 1989, 301; COLOMBO, *La partecipazione di società di capitali ad una società di persone*, in *Riv. Soc.*, 1998, 1513; MONTALENTI, *La partecipazione di una società di capitali ad una società in accomandita semplice in qualità di accomandante*, in *Giur. Comm.* 1989, I, 640; SCOTTI-CAMUZZI, *Società per azioni accomandante di società in accomandita semplice*, in *Contr. e impr.*, 1989, 97; MARZIALE, in *Foro it.*, 1988, I, 3248; BARBIERA, *Partecipazione di s.p.a. a società commerciali di persone: una nuova motivazione dell'ammissibilità nel confronto con le ridimensionate obiezioni della giurisprudenza di legittimità*, in *Giur. Comm.* 1989, 708; MARICONDA, *Una "nota sionata" delle Sezioni Unite: La s.p.a. non può essere accomandante di s.a.s.*, in *Corr. giur.*, 1988, 1293.

<sup>24</sup> Il riferimento è all'art. 2403 c.c. che prevede la soggezione dell'operato degli amministratori al controllo del collegio sindacale; l'art. 2409 c.c. relativo, invece, al controllo giudiziario; gli artt. 2392-2395 c.c. disciplinanti le diverse ipotesi di responsabilità a cui soggiacciono gli amministratori di Spa.



Quanto al primo punto, che rappresenta l'argomento centrale della motivazione, la Corte statuisce che: «Ammettendo la partecipazione della società per azioni in una società di persone, si avrebbe la conseguenza che la parte di patrimonio investita in quella partecipazione verrebbe sottratta a quelle regole» che assoggettano gli amministratori di società per azioni al controllo dei sindaci ex art. 2403 c.c.; al controllo giudiziario ex art. 2409 c.c.; e all'azione di responsabilità ex artt. 2392-2395 c.c., «per essere amministrata dagli amministratori della società di persone non soggetti a quei controlli»<sup>25</sup>

Quanto all'imperatività della disciplina dei bilanci, invece, si legge nel dispositivo della sentenza che «ammettendo la partecipazione in società personali (...) si aprirebbe un contrasto interno di regole, tali da porre in serio pericolo l'osservanza del principio fondamentale della chiarezza e precisione (art. 2423 c.c.)», principio posto dalla legge a tutela tanto dei soci, quanto dei terzi che entrano in rapporti d'affari con la società. Invero, prosegue la Corte, «la conseguenza pratica (...) è che, mediante la partecipazione di cui si discute, la società azionaria sottrarrebbe tutta, ovvero una frazione della propria impresa (a seconda che tutto, ovvero una parte del suo capitale sia investita in quella partecipazione) ai controlli apprestati dalla legge in tema di bilanci». «Infatti, il bilancio ed il conto profitti e perdite di quest'ultima non sarebbe depositato in tribunale nè pubblicato nel BUSARL»<sup>26</sup> (sostituito, oggi, dal registro delle imprese).

Come noto, la suddetta argomentazione costituisce l'evoluzione del pensiero giurisprudenziale sulla liceità della partecipazione delle società di capitali in società di persone e sancisce il punto di rottura definitivo tra giurisprudenza e dottrina, la quale non mancherà di criticarla aspramente.

Al riguardo, infatti, si è obiettato che le argomentazioni sostenute dal giudice di legittimità, non solo portano a risultati assurdi, ma sono anche giuridicamente errate<sup>27</sup> e prive di fondamento.

La critica si basa sul presupposto che se il ragionamento logico-giuridico posto in essere dalla corte fosse fondato, si dovrebbe giungere all'assurda conclusione di dover

---

<sup>25</sup> Cass. 17 ottobre 1988, n. 5636, in *Foro it.*, 1988, 3248.

<sup>26</sup> Cass. 17 ottobre 1988, n. 5636 in *Foro it.*, 1988, 3248.

<sup>27</sup> COLOMBO, *La partecipazione di società di capitali a società di persone*, in *Riv. Soc.*, 1998, 1518.

ritenere inammissibili forme di partecipazione<sup>28</sup> «che sicuramente sono legittime, o perché espressamente previste dal legislatore o perché unanimemente ritenute tali in dottrina e in giurisprudenza»<sup>29</sup>

La suprema corte ha in seguito riaffermato la validità delle proprie argomentazioni, nonostante la soluzione accolta dalle sezioni unite sia stata oggetto di critica da quasi tutti gli annotatori.

A tal proposito, occorre evidenziare che all'orientamento della Cassazione si è uniformata tutta la produzione giurisprudenziale precedente la riforma del 2003, con l'unica eccezione rappresentata dal tribunale di Udine che, con sentenza emessa il 9 novembre del 1996, si è espresso circa l'ammissibilità della partecipazione di società di capitali in accomandita semplice, in qualità di socio accomandante, argomentando, proprio in contrapposizione alla linea di pensiero seguita dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 5636 del 17 ottobre del 1998, che non risulta ravvisabile alcun tipo di incompatibilità tra le normative attinenti ai due tipi societari oggetto della decisione<sup>30</sup>.

**4. Le novità introdotte dalla legge di riforma del diritto societario.** L'annoso problema sembra aver trovato una soluzione definitiva solo grazie alla riforma del diritto societario del 2003<sup>31</sup>. Infatti, anche in risposta alle molteplici sollecitazioni da parte della dottrina, con Legge Delega 3 ottobre 2001, n. 366, in osservanza a quanto affermato dal

<sup>28</sup> DAGNINO, *La partecipazione di società di capitali in società di persone*, in *Giur. Comm.*, 2005, 284.

<sup>29</sup> COLOMBO, *La partecipazione di società di capitali a società di persone*, in *Riv. Soc.*, 1998, 1518.

<sup>30</sup> Trib. di Udine, 9 novembre 1996, in *Soc.*, 1997, 679.

<sup>31</sup> Il tema della partecipazione di società di capitali in società di persone era già stato affrontato, con scarso successo da due progetti. Il primo (Progetto Di Sabato) del 1988, il cui Art. 2302 prevedeva che «Gli amministratori devono tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art 2214. Gli amministratori devono redigere il bilancio osservando le norma relative al bilancio d'esercizio in forma abbreviata della società per azioni in quanto applicabili. Il bilancio è approvato a norma dell'art. 2261. Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio deve essere depositata a cura degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese»; il secondo (Progetto Rovelli) del 1999 che all'art. 2279, ai commi primo e quarto, prevedeva che: «1. Gli amministratori devono redigere il bilancio osservando le norma degli art. 2423 e seguenti, in quanto applicabili. 4. Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio deve essere depositata a cura degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese». Ambedue i progetti erano finalizzati ad innovare la disciplina delle società di persone, e riconoscevano, seppur implicitamente, la liceità della partecipazione di società di capitali in società di persone. si veda PLATANIA, *Partecipazione di società di capitali in società di persone*, Ipsoa, Milano, 2005.

principio generale contenuto all'art. 2, lettera g), era stato attribuito al Legislatore Delegato il compito di regolare la materia della partecipazione delle società di capitali «in differenti tipi associativi tenendo conto delle esigenze di tutela dei soci, dei creditori sociali, e dei terzi»<sup>32</sup>

Il Legislatore della riforma, nonostante l'ampiezza della delega e l'espressa previsione che l'oggetto dell'intervento legislativo fosse propriamente quello di disciplinare interamente «la materia della partecipazione delle società di capitali in differenti tipi associativi», ha in parte disatteso le aspettative di tutti<sup>33</sup>, limitandosi, invece, a dedicare alla complessa problematica soltanto due disposizioni del codice civile: l'art. 2361, che è stato modificato unicamente nel secondo comma, e l'art. 111- duodecies, disp. att. c.c.,<sup>34</sup>.

Articolo, quest'ultimo, che statuendo che «Qualora tutti i loro soci illimitatamente responsabili, di cui all'articolo 2361, comma secondo, del codice, siano società per azioni o a responsabilità limitata, le società in nome collettivo o in accomandita semplice devono redigere il bilancio secondo le norme previste per le società per azioni; esse devono inoltre redigere e pubblicare il bilancio consolidato come disciplinato dall'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, ed in presenza dei presupposti ivi previsti», ha contribuito a fugare qualsiasi dubbio circa l'estensione analogica, anche alla società a responsabilità limitata, della possibilità di intervenire, quale socio illimitatamente responsabile, in una qualsivoglia società di persone<sup>35</sup>.

Se da un lato, l'introduzione di tali previsioni legislative ha definitivamente posto fine alla diatriba tra dottrina e giurisprudenza, sancendone la liceità della partecipazione delle società di capitali in società di persone, ovvero di quelle partecipazioni dalla cui

---

<sup>32</sup> Art. 2, lettera g, L. 3 ottobre 2001, n.366

<sup>33</sup> WEIGMANN, *Luci ed ombre del nuovo diritto azionario*, in *Riv. Soc.*, n.2-bis, 2003. osserva come «la lettura della norma (...) lascia il lettore insoddisfatto e dubbioso»

<sup>34</sup> Articolo introdotto in parziale applicazione della normativa comunitaria. La quarta direttiva Cee n. 78/660 del 25 luglio 1978 sul bilancio, così come integrata dalla Direttiva n.90/605/Cee, all'art. 47 comma I bis, prevede, infatti, che le società di cui all'art 11, par. primo, secondo comma (per l'Italia, le società in nome collettivo e quelle in accomandita semplice) possano non pubblicare il bilancio solo nel caso in cui «tali conti siano a disposizione del pubblico presso la sede sociale e che tutti i soci illimitatamente responsabili siano società di capitali e nessuna di queste società pubblici i suoi conti unitamente a quella partecipata».

<sup>35</sup> GUGLIELMO, *Riflessi della riforma del diritto societario sull'amministrazione delle società di persone*, in *Riv. Not.*, 5, I, 2006, 1201.

semplice sottoscrizione deriva una responsabilità illimitata e personale per le obbligazioni della società partecipata; dall'altro lato, invece, la loro laconicità «lascia irrisolte numerose questioni, trascinando con sé alcuni rilevanti problemi attuativi»<sup>36</sup> che sarà compito della dottrina e della giurisprudenza analizzare e risolvere<sup>37</sup>.

**5. (Segue). Brevi cenni circa i limiti previsti dall'art. 2361, secondo comma del codice civile: La delibera assembleare e la nota integrativa.** L'art. 2361, secondo comma, del codice civile, sancisce che «L'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea; (e che) di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio»<sup>38</sup>.

Prima facie, sembrerebbe che il legislatore abbia voluto realizzare una sorta di compromesso tra le varie posizioni dottrinali e giurisprudenziali che si sono succedute nel tempo.

Invero, se da un lato la disposizione legittima la partecipazione delle società di capitali in società di persone, accogliendo l'orientamento dottrinale prevalente, dall'altro subordina la partecipazione stessa alla soddisfazione di due condizioni<sup>39</sup>: a) la delibera di approvazione dell'assemblea (che, in assenza di esplicito riferimento normativo si presuppone essere quella ordinaria)<sup>40</sup> e b) l'obbligo di informazione specifica, gravante

<sup>36</sup> DAGNINO, *La partecipazione di società di capitali in società di persone*, in *Giur. Comm.*, 2005, 292.

<sup>37</sup> Tra i problemi irrisolti, a puro titolo esemplificativo, possiamo annoverare: l'ambito di applicazione dell'art. 2361, secondo comma, del codice civile; la determinazione dell'assemblea competente per la deliberazione; la natura stessa della delibera assembleare che decide circa la partecipazione; il problema dell'amministratore persona giuridica; le conseguenze derivanti dalla violazione del divieto di immistione da parte della società di capitali accomandante; ecc.

<sup>38</sup> Si considerano esclusi, dall'ambito applicativo dell'art. 2361, comma secondo, c.c., tutti quei casi di partecipazione di una società di capitali in una società di persone o in altra società di capitali, in cui la responsabilità illimitata non deriva dalla semplice assunzione della partecipazione ma da altre circostanze legate alla gestione delle sue società (es. violazione del divieto di immistione nel caso di partecipazione in una società in accomandita semplice, nella qualità di socio accomandante).

<sup>39</sup> «intese, almeno in parte, a cautelare quelle esigenze di trasparenza e controllo amministrativo e contabile che la giurisprudenza aveva ritenuto pregiudicate», in questi termini si esprime DAGNINO, *La partecipazione di società di capitali in società di persone*, in *Giur. Comm.*, 2005, 291.

<sup>40</sup> DONATIVI, *Commento sub art. 2361 c.c.*, in *La riforma delle società. Commentario del d.lgs. 17 gennaio 2003, n.6* a cura di SANDULLI e SANTORO, Giappichelli, Torino, 2003; DAGNINO, *La partecipazione di società di capitali in società di persone*, in *Giur. Comm.*, 2005, 293.

sugli amministratori, quale l'annotazione della partecipazione nella nota integrativa del bilancio.

La sinteticità con cui il legislatore ha assolto il suo compito, ha spinto la dottrina a interrogarsi circa la natura della delibera assembleare di assunzione della partecipazione. Alla tesi di chi ha attribuito alla locuzione significato di mera autorizzazione<sup>41</sup>, in quanto prevista come strumento di tutela, a solo appannaggio dei soci, atto a limitare il potere gestorio degli amministratori, nell'ipotesi in cui la pericolosità dell'operazione potrebbe provocare «un'alterazione delle condizioni di rischio ordinariamente connesse al normale e fisiologico esercizio dell'attività costituente l'oggetto sociale attraverso gli schemi tipici della società di capitali<sup>42</sup>», ovvero in presenza «di operazioni che sono destinate ad incidere in modo rilevante sui diritti dei soci o sul valore della <sup>43</sup>partecipazione»<sup>44</sup>, si contrappone l'opinione di coloro che hanno rilevato, invece, come l'art. 2361, secondo comma, c.c., utilizzando la locuzione «delibera di approvazione dell'assemblea», abbia voluto attribuire a quest'ultima, non un semplice «potere autorizzatorio», bensì un'ulteriore competenza ex lege<sup>45</sup>, finalizzata all'individuazione del concreto atto di gestione da porre in essere.

Indipendentemente dall'orientamento accolto, appare evidente che la norma in questione rappresenta una vera e propria limitazione legale ai poteri di gestione e rappresentanza degli amministratori. In altri termini, la decisione degli amministratori di assumere una partecipazione in altre imprese è subordinata alla preventiva deliberazione dell'assemblea, senza la quale, data la generale opponibilità ai terzi<sup>46</sup> dei limiti legali che incidono sul potere rappresentativo, l'atto di acquisto deve intendersi inefficace.

---

<sup>41</sup> Nel senso che si tratti di un'autorizzazione: DONATIVI, *Commento sub art. 2361 c.c.*, in *La riforma delle società. Commentario del d.lgs. 17 gennaio 2003, n.6* a cura di SANDULLI e SANTORO, Giappichelli, Torino, 2003; ASSOCIAZIONE DISIANO PREITE, *Il nuovo diritto delle società*, a cura di OLIVIERI, PRESTI, VELLA, Bologna, Il Mulino, 2003; TOMBARI, *La partecipazione di società di capitali in società di persone come nuovo "modello di organizzazione dell'attività di impresa"*, in *Riv. Soc.*, 2006, 185.

<sup>42</sup> ASSOCIAZIONE DISIANO PREITE, *Il nuovo diritto delle società*, a cura di OLIVIERI, PRESTI, VELLA, Bologna, Il Mulino, 2003, 117.

<sup>43</sup> BARTALENA, *La Partecipazione di società di capitali in società di persone*, in *Il nuovo diritto delle società. Liber Amicorum Gian Franco Campobasso*, 2006, a cura di ABBADESSA PORTALE, Torino, Utet, 2006, 109.

<sup>44</sup> CALANDRABONAURA, *I modelli di amministrazione e controllo nella riforma del diritto societario*, in *Giur. comm.*, 2003, 542.

<sup>45</sup> FERRARA JR. e CORSI, *Gli Imprenditori e le società*, Milano, 2006, 604.

<sup>46</sup> BARTALENA, *La Partecipazione di società di capitali in società di persone*, in *Il nuovo diritto delle società. Liber Amicorum Gian Franco Campobasso*, 2006, a cura di ABBADESSA PORTALE, Torino, Utet, 2006, 111.

Occorre dar conto che sull'argomento, contrariamente a quanto appena evidenziato, si è espressa anche la Corte di cassazione (con le note sentenze n. 1095 del 21 gennaio 2016 e n. 10507 del 20 maggio 2016), la quale sancendo la fallibilità di una società di fatto partecipata da persone fisiche e persone giuridiche (la cd. supersocietà di fatto) ha attribuito, in tal modo, alla deliberazione assembleare una funzione meramente autorizzatoria.

Meno perplessità ha suscitato, invece, il secondo limite legislativo posto alla partecipazione, consistente nella previsione di una specifica informazione da dare in nota integrativa. La ratio sottesa all'obbligo, secondo dottrina prevalente, sarebbe da ricercarsi nell'intento del legislatore di tutelare tutta una serie di interessi (quelli dei soci, dei creditori sociali, e dei terzi che entrano in rapporti d'affari con la società) che potrebbero essere seriamente compromessi dalla partecipazione<sup>47</sup>.

**6. Orientamenti dottrinali post-riforma sull'ammissibilità della fattispecie persona giuridica amministratrice di società.** Riconosciuta la liceità di una partecipazione di società di capitali in una società di persone, sia essa società in nome collettivo, o in accomandita semplice, l'ulteriore problema posto all'attenzione degli interpreti riguardava l'amministrazione dell'ente associativo.

La questione su cui la dottrina si è trovata a dibattere (all'indomani dell'intervento riformatore, stante l'assordante silenzio del legislatore sul punto), consisteva nella possibilità che una persona giuridica potesse assumere (ex lege o per nomina espressa) la veste di amministratore di una società di persone.<sup>48</sup>

E' risaputo come, prima della riforma, l'opinione prevalente in dottrina fosse indirizzata nel senso di una inammissibilità assoluta dell'amministrazione di una società da parte di altra società. A tal proposito, merita di essere sottolineato che gli studi sul tema, influenzati in questo anche dalla soluzione giurisprudenziale negativa circa

---

<sup>47</sup> DONATIVI, *Commento sub art. 2361 c.c.*, in *La riforma delle società. Commentario del d.lgs. 17 gennaio 2003, n.6* a cura di SANDULLI e SANTORO, Giappichelli, Torino, 2003.

<sup>48</sup> C. BOLOGNESI, *La persona giuridica amministratrice di società di persone*, in *Riv. Not.*, 2011,289.

l'ammissibilità della partecipazione di società di capitali ad una di persone, si erano limitati solo alla fattispecie «persona giuridica amministratrice di altra persona giuridica».

E' a seguito della riforma del 2003, che l'impostazione esegetica sembra essersi completamente rovesciata. Gli studiosi, facendo leva sulla nuova disposizione (art. 2361, secondo comma, c.c.) in combinato disposto con altre norme presenti nell'ordinamento<sup>49</sup>, non solo danno per scontata la partecipazione della società di capitali nella società di persone, ma danno per scontata anche la possibilità che queste possano amministrarla.

In primo luogo, si rileva, infatti, come l'intervento del legislatore non si sia limitato solo a rendere lecita la partecipazione di società di capitali in società di persone ma abbia, nello stesso tempo, ammesso anche che la partecipazione delle società di capitali possa essere una partecipazione totalitaria<sup>50</sup>; con la conseguenza che non si può più negare che la carica di amministratore possa essere assunta da una persona giuridica.

In secondo luogo, si evidenzia, anche, che i maggiori argomenti a sostegno di tale ammissibilità, si rinvergono proprio nella novellata disciplina delle srl e nell'ampia autonomia statutaria che le caratterizza.

Invero, gli amministratori di srl sono normalmente nominati dall'assemblea o con decisione di tutti i soci ma nulla osta dall'attribuire tale facoltà a singoli soci, quale riconoscimento di un diritto particolare. Ragionando in questi termini, secondo autorevole dottrina<sup>51</sup>, «essendo la nomina degli amministratori della srl una competenza non più inderogabile dell'assemblea, verrebbe meno uno dei maggiori ostacoli alla nomina di una società quale amministratore (...)»<sup>52</sup>.

---

<sup>49</sup> Il riferimento è all'art. 111 duodecies, disp. att. del codice civile, all'art. 147 R.D. 16 marzo 1942, n. 267; all'art.5 del D. Lgs. n. 240/2001.

<sup>50</sup> In tal senso, si esamina l'art. 111 duodecies, disp. att. del codice civile, che stabilendo: «Qualora tutti i loro soci illimitatamente responsabili, di cui all'art. 2361, comma secondo, del codice, siano società per azioni o società a responsabilità limitata (...)», implicitamente ammette la possibilità che la società di persone partecipata sia amministrata dagli stessi soci persone giuridiche. Al riguardo, anche l'art. 147, primo comma, della Legge Fallimentare, come modificato dal D. Lgs. n. 5/2006, riconosce implicitamente che i soci illimitatamente responsabili di una snc, una sas o una sapa possano essere «non persone fisiche». Per tale osservazione, si veda: F. BOLOGNESI, *Questioni in tema di amministratore di società di persona giuridica*, in *Riv. not.*, 2006, 177.

<sup>51</sup> CAGNASSO, *La società a responsabilità limitata*, Padova, CEDAM, 2007, 226.

<sup>52</sup> F. BOLOGNESI, *Questioni in tema di amministratore di società di persona giuridica*, in *Riv. not.*, 2006,177.

Altra parte della dottrina rinviene, altresì, ulteriori argomenti a sostegno dell'ammissibilità della fattispecie «persona giuridica – amministratrice di società», anche nell'art. 5 D. Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, disciplinante il GEIE<sup>53</sup>; e nell'art. 2542, comma 2, c.c., riguardante le società cooperative<sup>54</sup>;

Ovviamente, non sono mancate le opinioni dottrinarie contrarie, anche a seguito dell'intervento riformatore, all'ammissibilità della figura della società di capitali amministratrice. Senza dilungarci nell'analisi delle argomentazioni che hanno indotto a tali conclusioni, basti in questa sede ricordare che esse si basavano: sul carattere della non eccezionalità dell'art. 2542, secondo comma, del c.c.<sup>55</sup>; sulla previsione normativa ex art. 2380-bis c.c. , la quale afferma che «L'amministrazione è affidata a più persone»; sull'ipotesi di esclusione del socio disciplinata dall'art. 2286 c.c.; e sull'esplicito riferimento, all'onere degli amministratori di iscriversi nel registro delle imprese, depositando anche il proprio nome e cognome<sup>56</sup>, ex art. 2383, comma 4 c.c.<sup>57</sup>

### ***7. Dalla partecipazione di società di capitali in società di persone all'individuazione di un nuovo “modello di organizzazione dell'attività d'impresa”?***

Con il riconoscimento della liceità della partecipazione di società di capitali in società di persone, il legislatore non solo ha posto fine ad una querelle quasi secolare tra dottrina e giurisprudenza ma, non prevedendo limiti all'ambito di applicazione dell'art. 2361,

<sup>53</sup> Cfr. SALAFIA, *Persone giuridiche amministratrici di società*, in *Soc.*, 2006, 1326; FRASCATI, *Soluzioni operative: s.r.l. amministrata da altra s.r.l.*, in *Dir. e prat. delle soc.*, 8, 2007, 44.

<sup>54</sup>Cfr. PESCATORE, *L'amministratore persona giuridica*, Milano, 2012.

<sup>55</sup> Così statuisce l'art. 2542, c.c.: «La nomina degli amministratori spetta all'assemblea fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo e salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo. La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. L'atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale. In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori. La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto costitutivo allo stato o ad enti pubblici. In ogni caso, la nomina della maggioranza è riservata all'assemblea».

<sup>56</sup> BARTALENA, *La Partecipazione di società di capitali in società di persone*, in *Il nuovo diritto delle società. Liber Amicorum Gian Franco Campobasso*, 2006, a cura di ABBADESSA PORTALE, Torino, Utet, 2006,125.

<sup>57</sup> Per una disamina esauriente delle posizioni contrarie relativamente all'amministrazione di società da parte di altre società, cfr. CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, *Riflessi della riforma sull'amministrazione delle società di persone*, Studio n. 5618/I, 2005, 6.



secondo comma, del c.c. ha, di fatto, «messo definitivamente a disposizione della prassi un ulteriore e specifico “modello di organizzazione dell’attività economica” caratterizzato dalla combinazione di due forme societarie (una società di capitali ed una società di persone) e finalizzato all’esercizio di un’impresa unitaria»<sup>58</sup>.

Ragionando in questi termini, non appare improbabile, dunque, che anche nella realtà giuridica italiana si possa verificare quanto avvenuto nell’esperienza tedesca, ossia si possa dar luogo all’utilizzo di molteplici modelli organizzativi, aventi come caratteristica comune la partecipazione di una Gesellschaft mit beschränkter Haftung (srl) in qualità di accomandatario di una Kommanditgesellschaft (sas), i c.d. modelli (Typen) di GmbH & Co. KG.<sup>59</sup>

Tra i vari modelli, ipoteticamente tutti utilizzabili anche nell’ordinamento giuridico italiano, particolare interesse suscita la «Einpersonen» GmbH & Co.

La società, cioè, che si caratterizza per la presenza «di una sola persona fisica che riveste allo stesso tempo il ruolo di unico accomandante e di socio unico della società a responsabilità limitata (GmbH), unica accomandataria.»<sup>60</sup>. Apparentemente sembrerebbe

---

<sup>58</sup> TOMBARI, *La partecipazione di società di capitali in società di persone come nuovo “modello di organizzazione dell’attività di impresa”*, in *Riv. Soc.*, 2006, 186

<sup>59</sup> TOMBARI, *La partecipazione di società di capitali in società di persone come nuovo “modello di organizzazione dell’attività di impresa”*, in *Riv. Soc.*, 2006, 187. I modelli più diffusi nella realtà giuridica tedesca e che potrebbero, sussistendone i presupposti, dar vita, anche nell’esperienza giuridica italiana, ad un nuovo modello organizzativo per l’esercizio dell’attività d’impresa sono:

- 1) la Typische GmbH & Co: modello societario caratterizzato dalla circostanza che la società a responsabilità limitata (GmbH) che partecipa alla società in accomandita semplice (KG), in qualità di unico socio accomandatario, non esercita attività di impresa ma esaurisce il suo scopo e la sua attività nella partecipazione alla società in accomandita semplice;
- 2) la Mehrstufige GmbH & Co: il tipo societario è il risultato della combinazione di almeno tre società. Nello specifico: una società a responsabilità limitata (GmbH) che assume la qualifica di socio accomandatario in una società in accomandita semplice (KG). La società così costituita (la GmbH & Co. KG), riveste, a sua volta, il ruolo di socio accomandatario in una ulteriore società in accomandita semplice;
- 3) la “Einpersonen” GmbH & Co: la fattispecie si realizza laddove vi è una società in accomandita semplice partecipata interamente da un’unica persona fisica che riveste, cioè, allo stesso tempo il ruolo di unico socio accomandante e di unico socio della società a responsabilità limitata (GmbH), che riveste la qualifica di socio accomandatario;
- 4) la Sternförmige GmbH & Co: si verifica allorché una medesima società a responsabilità limitata è accomandataria di diverse società in accomandita semplice (Kommanditgesellschaften);
- 5) la Personengleiche GmbH & Co: si verifica quando tutti i soci accomandanti sono, contemporaneamente, soci della società a responsabilità limitata.

<sup>60</sup> TOMBARI, *La partecipazione di società di capitali in società di persone come nuovo “modello di organizzazione dell’attività di impresa”*, in *Riv. Soc.*, 2006, 187.

potersi configurare, senza alcuna forzatura, anche nell'ordinamento giuridico italiano. Il combinato disposto dell'art. 2462, secondo comma, c.c., che istituisce la possibilità di costituire una società a responsabilità limitata unipersonale, e dell'art. 2361, secondo comma c.c. che, come è noto, legittima la partecipazione della società di capitali nella società di persone, darebbe vita, infatti, ad un modello organizzativo che potremmo denominare «società in accomandita semplice unipersonale a responsabilità limitata».

Tralasciando in questa sede, nell'ipotesi in cui ce ne fossero, le utilità pratiche che potrebbero derivare dal predetto «modello» organizzativo (sas unipersonale a responsabilità limitata), ciò che occorre evidenziare è la presenza, nel nostro ordinamento, di alcune norme che prima facie, sembrerebbero ostacolarne l'applicazione. Nello specifico, dette norme sono riconducibili: 1) alla previsione dell'obbligo gravante in capo ai soci accomandanti di non ingerirsi nella gestione della società (cd. divieto di immistione), sancito dall'art.2320 c.c. I soci accomandanti, infatti, proprio per la posizione di «dominio» che rivestono in seno alla società a responsabilità limitata, potrebbero eludere la predetta disposizione ingerendosi indirettamente nella gestione della sas (e ad onor del vero, riesce veramente difficile immaginare che questa eventualità non si verifichi). Occorre a tal proposito, evidenziare, inoltre, come risulterebbe difficile per il terzo che entra in rapporti d'affari con la società, scindere la figura dell'accomandante da quella dell'accomandatario, e 2) al disposto dell'art. 2249 c.c. che, stabilendo che «le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati (...)», informa l'ordinamento giuridico al principio di tassatività, in quanto tale non eludibile attraverso la creazione di «modelli» invalsi nella prassi, a differenza di quanto verificatosi nell'ordinamento tedesco.